

# Memento Pratico

30  
ANNI

FISCALE

Con i D.Lgs.  
della Riforma  
Fiscale

2024  
MARZO

ESTRATTO

# Memento Pratico

**FISCALE**

**2 0 2 4**

**MARZO**

Aggiornato al 21 febbraio 2024

L'opera è stata ideata e realizzata dalla

## **Redazione Fiscale Memento**

Giuffrè Francis Lefebvre

Direttore responsabile

Antonella Sciarra

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 638 del 12 novembre 2001

Fotocomposizione a cura di GFL Prepress

Finito di stampare nel mese di marzo 2024

dalla L.E.G.O. S.p.a.

---

© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - 2024 - via Monte Rosa, 91 - 20149, Milano

---

*I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi*

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

# Presentazione

5

Il Memento è lo strumento che consente, nel modo più concreto e chiaro possibile, di trovare soluzioni pratiche ai problemi che sorgono relativamente alla disciplina fiscale.

Ha un duplice obiettivo:

- permettere all'utilizzatore di avere a disposizione **informazioni aggiornate**, elaborate sintetizzando tutti i dati vigenti (legislazione, prassi amministrativa, giurisprudenza);
- fornire all'utilizzatore i mezzi per **rispondere rapidamente** alle domande che si può porre relativamente alle diverse imposte e tasse: soggetti d'imposta ed esclusioni, base imponibile, modalità di pagamento, aliquote, accertamento, ricorsi.

La trattazione è suddivisa in **5 parti**:

- prima parte: imposte sui redditi;
- seconda parte: IRAP;
- terza parte: IVA;
- quarta parte: altre imposte;
- quinta parte: disposizioni comuni.

Ogni parte è strutturata in diversi capitoli, ciascuno dei quali è preceduto da un **sommario analitico**.

La trattazione delle **sanzioni** è concentrata in un capitolo dedicato delle disposizioni comuni, salvo eccezioni evidenziate nell'indice.

Il Memento, inoltre, è corredato da un'**appendice** contenente informazioni relative a: aliquote delle addizionali regionali, definizione di piccola e media impresa, Stati collaborativi e paradisi fiscali.

Completano il Memento una **tavola di principali tributi** trattati e un esauriente **indice analitico**, strutturato facendo riferimento a casi concreti, permettendo così un rapido accesso all'argomento che si vuole affrontare.

Per facilitare la ricerca il Memento è suddiviso in **paragrafi numerati a margine**, ai quali vengono effettuati tutti i rinvii, sia quelli da una parte all'altra del testo (evitando ripetizioni inutili), sia quelli dall'indice analitico. La numerazione è **discontinua**.

La **versione online** è continuamente aggiornata non appena si presentano nuovi provvedimenti normativi o di prassi, oltre che con la giurisprudenza e la dottrina più autorevole.

Il volume cartaceo è **pubblicato 2 volte l'anno**, a marzo e a settembre.

**N.B.** L'opera è aggiornata con le novità più recenti: DL Anticipi, Legge di Bilancio 2024, DL Milleproroghe e i DLgs di attuazione della legge delega di riforma fiscale (Fiscalità internazionale, Irpef, Statuto del contribuente, Adempimento collaborativo, Contenzioso tributario, Adempimenti tributari).

# Piano dell'opera

<b>Presentazione</b>	<b>5</b>
<b>Principali novità fiscali</b>	<b>10</b>

## Parte I: IMPOSTE SUI REDDITI

<b>Titolo I</b>	<b>Persone fisiche</b>	
<b>Regole generali IRPEF</b>		<b>100</b>
Impresa		5000
Fondiari		7000
Lavoro dipendente		8000
Lavoro autonomo		10010
Finanziari		11000
Diversi		13000
Dichiarazione		16000
Non residenti		17000
<b>Titolo II</b>	<b>Società ed enti commerciali</b>	
Società di capitali ed enti commerciali		21000
Società di persone e associazioni commerciali		34000
Società di comodo		35000
Non residenti		36000
<b>Titolo III</b>	<b>Regole comuni</b>	
Pagamento delle imposte		37000
Assistenza fiscale, visto di conformità e simili		37600
Principali agevolazioni		37950

## Parte II: IRAP

Determinazione dell'imposta (imprese industriali, esercenti arti e professioni, soggetti che operano nel settore agricolo)	39100
Obblighi	39924

## Parte III: IVA

<b>Titolo I</b>	<b>Campo di applicazione</b>	
Operazioni		40200
Soggetti passivi		42000
Territorialità		43000
<b>Titolo II</b>	<b>Operazioni nazionali</b>	
Determinazione dell'imposta		45000
Adempimenti		52000
Settore immobiliare		60500

Settori soggetti a regimi speciali	62000
Gruppo IVA	64500

<b>TITOLO III</b>	<b>Operazioni internazionali</b>	
Scambi intracomunitari		65000
Operazioni extracomunitarie		66000
Altre operazioni internazionali		67000
Non residenti operanti in Italia		68000

**Parte IV: ALTRE IMPOSTE**

Registro, ipotecaria e catastale	70000
Successioni e donazioni	73000
Bollo	74000
Su immobili (IMU, TARI, IVIE)	74500
Tributi erariali	76000
Patrimoniali mobiliari (IVAFE, ecc.)	77000
Tributi locali	78000

**Parte V: DISPOSIZIONI COMUNI**

<b>Istanze del contribuente</b>	<b>80000</b>
Accertamento e riscossione	81000
Sanzioni	86900
<b>Contenzioso</b>	<b>87600</b>
Operazioni straordinarie	89000
Strumenti contro le doppie imposizioni internazionali	95000
Consorzi	96000
Enti non commerciali	97000
APPENDICE	99000
<b>INDICE</b>	<b>pag. 1605</b>

# Principali novità

Nella tavola seguente si riportano le principali novità fiscali contenute nel MEMENTO PRATICO FISCALE, con accanto il riferimento al relativo numero di paragrafo e la relativa fonte normativa, amministrativa o giurisprudenziale.

10

MF n°	Argomento	Provvedimento
<b>IRPEF: regole generali</b>		
213	Nuovi criteri per stabilire la residenza in Italia	art. 1 D.Lgs. 209/2023
1000	Ridotte a 3 le aliquote IRPEF	art. 1 c. 2 D.Lgs. 216/2023
1212	Aumentata a € 1.955 la detrazione per redditi di lavoro dipendente	art. 1 c. 2 D.Lgs. 216/2023
1270	Per i titolari di redditi superiori a € 50.000 nel 2024 alcune detrazioni sono ridotte di € 260	art. 2 D.Lgs. 216/2023
1575	Aumentata la ritenuta sui bonifici all'11%	art. 1 c. 88 L. 213/2023
1605 e s.	Spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche: nuova disciplina 2024	art. 3 DL 212/2023
1700 e s.	Superbonus 110%: modifiche alla disciplina	art. 1 DL 212/2023
2335	Modifiche al trattamento integrativo (c.d. bonus IRPEF) spettante ai dipendenti con redditi bassi	art. 1 c. 3 D.Lgs. 216/2023
<b>IRPEF: impresa</b>		
5170	Abrogazione ACE	art. 5 D.Lgs. 216/2023
5650	Chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime forfetario per superamento del limite di € 100.000 di ricavi/compensi	Circ. AE 5 dicembre 2023 n. 32/E
<b>IRPEF: fondiari</b>		
7120 e s.	Locazioni brevi: cedolare al 21% solo su una unità immobiliare, sulle ulteriori unità immobiliari in locazione breve si applica l'aliquota del 26%.	art. 1 c. 63 L. 213/2023
<b>IRPEF: lavoro dipendente</b>		
8055	Nuovo regime degli impatriati per il 2024	art. 5 D.Lgs. 209/2023
8057	Aumento franchigia dei frontalieri dal 2024; inoltre nuovo regime dei frontalieri che lavorano in svizzera;	art. 3 e 4 L. 83/2023
8180	Modifica franchigia esente fringe benefit	art. 1 c. 16 L. 213/2023
8290	Prestiti aziendali: modificati i criteri i calcolo del fringe benefit	art. 4 quinquies DL 145/2023 conv. in L. 191/2023
8950	Anche per il 2024 i premi di produttività sono tassati al 5%	art. 1 c. 18 L. 213/2023
9430	Possibile applicare il coefficiente di rivalutazione presumibilmente definito nel dicembre dell'anno in corso	Ris. AE 7 dicembre 2023 n. 68/E
<b>IRPEF: lavoro autonomo</b>		
10230	Super deduzione per nuovi assunti a tempo indeterminato	art. 4 D.Lgs. 216/2023
10710 e s.	Nuove regole di tassazione degli sportivi dilettanti	artt. 28 c. 2 e 36 c. 6 e 6 bis D.Lgs. 36/2023
<b>IRPEF: finanziari</b>		
11166	Rivalutazione delle partecipazioni	art. 1 c. 52 e 53 L. 213/2023
11575	Cripto-attività: proroga del versamento	
<b>IRPEF: diversi</b>		
13037	Plusvalenze da cessione di immobili agevolati con Superbonus	art. 1 c. 64 L. 213/2023

MF n°	Argomento	Provvedimento
<b>IRPEF: dichiarazione</b>		
16035/ 16083	Nuovo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	art. 11 D.Lgs. 1/2024
<b>IRES: società di capitali</b>		
21045 e s.	Modificata la disciplina della residenza delle persone giuridiche	art. 2 D.Lgs. 209/2023
21214/ 21425/ 21445	Derivazione rafforzata: nuove regole contabili sulla competenza dei ricavi	OIC 34
22125 e s.	Possibilità di adeguamento valori magazzino per imprese che non adottano gli IFRS con pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 18%	art. 1 c. 78-85 L. 213/2023
21916 e 21938	Semplificazione disciplina Cfc	art. 3 D.Lgs. 209/2023
22925 e s.	Super deduzione per nuovi assunti a tempo indeterminato	art. 4 D.Lgs. 216/2023
25942/ 26595 26945/ 27515	Abrogazione ACE. Possibilità di utilizzare fino ad esaurimento eventuali importi eccedenti (anche riportati da precedenti periodi)	art. 5 D.Lgs. 216/2023
28000 e s.	Introdotta in Italia il regime di tassazione minima globale (Global minimum tax) per i gruppi multinazionali	artt. 8-60 D.Lgs. 209/2023
<b>IRES: società non residenti</b>		
36068	Parziale detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate aventi i requisiti Pex da parte di società non residenti senza SO	art. 1 c. 59 L. 213/2023
<b>Pagamento delle imposte</b>		
37165	In caso di versamento rateale, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (non più entro il mese di novembre)	art. 8 D.Lgs. 1/2024
37237 e s.	Regole specifiche per compensare i crediti INPS e INAIL e dal 1° luglio 2024 obbligo di utilizzare i canali telematici dell'AE per tutti i tipi di compensazione	art. 1 c. 94-98 L. 213/2023
37440	Dal 1° aprile 2024, soggette a ritenuta anche le provvigioni di agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione	art. 1 c. 89 e 90 L. 213/2023
<b>Principali agevolazioni</b>		
37956	Dal 2024 aumenta a € 300.000 la soglia de minimis	Reg. UE 2023/2832
38270 e s.	Dal 1° gennaio 2024, la nuova ZES unica sostituisce le 8 Zone economiche speciali del Mezzogiorno	artt. 9-17 DL 124/2023 conv. in L. 162/2023
<b>IVA</b>		
40230	Inquadramento del servizio di ricarica di auto elettriche e del servizio idrico integrato	C.Giust. UE 20 aprile 2023 C-282/2022, Risp. AE 16 gennaio 2024 n. 9
40320	Richiamo e sostituzioni di impianti difettosi	Risp. AE 24 aprile 2023 n. 304
46765	Nuove modifiche alle aliquote di alcuni prodotti (integratori alimentari, prodotti per infanzia e per igiene intima femminile)	art. 1 c. 45 L. 213/2023
52035	Controlli rafforzati per contrastare partite IVA apri e chiudi	Prov. AE 16 maggio 2023 n. 156803, art. 1 c. 97 e 99 L. 213/2023
52280	Comunicazione della cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili	art. 4 D.Lgs. 1/2024



MF n°	Argomento	Provvedimento
55235/ 55530/ 55700/ 55880	I soggetti che risultano in linea con i livelli di affidabilità fiscale stabiliti dagli appositi indici sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità o della garanzia se il rimborso IVA non supera € 70.000 (era € 50.000).	art. 14 D.Lgs. 1/2024
55260	Dalle liquidazioni effettuate nel 2024, è aumentato a € 100,00 (da € 25,82) l'importo dell'IVA a debito che non va versato ma cumulato con i versamenti relativi al mese o trimestre successivo	art. 9 c. 1-3 D.Lgs 1/2024
66108	Esportazioni del viaggiatore extra UE: ridotto a € 70 il limite di spesa per la disapplicazione dell'IVA	art. 1 c. 77 L. 213/2023
<b>Trasferimenti gratuiti: successioni e donazioni</b>		
73290/	Imposta di successione: abrogato il coacervo	Circ. AE 19 ottobre 2023 n. 29/E
73922	Imposta sulle donazioni: franchigia e coacervo	Circ. AE 19 ottobre 2023 n. 29/E
<b>Imposte sugli immobili</b>		
75090	IMU: esenzione per gli immobili degli Enti non commerciali anche nel caso in cui siano concessi in comodato ad altro ente non commerciale	art. 1 c. 71 L. 213/2023
74895	Per il 2023 si considerano tempestive le delibere inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sullo stesso entro il 15 gennaio 2024; ciò potrebbe comportare un versamento aggiuntivo da parte dei contribuenti	art. 1 c. 72 e 73 L. 213/2023
75500	IVIE: dal 2024 l'aliquota ordinaria aumenta passando dallo 0,76% all'1,06%	art. 1 c. 91 L. 213/2023
<b>Tributi erariali</b>		
76700	Sugar tax e Plastic tax in vigore dal 1° luglio 2024	art. 1 c. 91 L. 213/2023
<b>Imposte patrimoniali mobiliari</b>		
77040	IVAFE: dal 2024 aumenta al 4 per mille sui prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato	art. 1 c. 91 L. 213/2023
<b>Istanze all'AE: interpello</b>		
80003 e s.	Nuove regole dal 18 gennaio 2023 per gli interpelli di uso comune. Uniformati a 90 giorni i termini per le risposte dell'AE.	art. 1 c. 1 lett. 2 e art. 2 c. 4 lett. e) D.Lgs. 219/2023
80400e s.	Autotutela: nuova disciplina	D.Lgs. 219/2023
<b>Accertamento e riscossione</b>		
81090	Contraddittorio preventivo	D.Lgs. 219/2023
<b>Sanzioni</b>		
87327	Ravvedimento per omessa dichiarazione relativa a tributi locali	Risp AE Telefisco 2024
<b>Contenzioso</b>		
87610	Riforma del Contenzioso tributario: tabella di sintesi	D.Lgs. 220/2023
87660	Modifiche alle regole sul processo telematico	D.Lgs. 220/2023
87690 e s.	Eliminati il reclamo e la mediazione	D.Lgs. 220/2023
87770	Nuova disciplina dell'istanza di sospensione	D.Lgs. 220/2023
87835	Trattazione della controversia	D.Lgs. 220/2023
87838	Udienza	D.Lgs. 220/2023

## CAPITOLO 1

## Regole generali IRPEF

## SOMMARIO

<b>Sez. 1 - Soggetti passivi</b> .....	<b>200</b>	III. Calcolo dell'imposta lorda (aliquote) .....	<b>990</b>
I. Residenza fiscale.....	<b>201</b>	IV. Calcolo dell'imposta netta.....	<b>1090</b>
II. Imputazione dei redditi (famiglia, decesso, usufrutto, comunione, fallito, incapaci).....	<b>240</b>	A. Detrazioni per familiari a carico.	<b>1120</b>
<b>Sez. 2 - Redditi esclusi da tassazione</b> (assegni, indennità, pensioni di guerra, ecc.) .....	<b>500</b>	B. Detrazioni per attività di lavoro.	<b>1200</b>
<b>Sez. 3 - Redditi soggetti alla tassazione ordinaria</b> .....	<b>610</b>	<b>Sez. 5 - Oneri</b> .....	<b>1260</b>
Categorie di reddito .....	<b>620</b>	I. Regole comuni .....	<b>1270</b>
Somme risarcitorie.....	<b>640</b>	II. Oneri deducibili .....	<b>1290</b>
Interessi.....	<b>645</b>	III. Oneri detraibili.....	<b>1348</b>
Redditi di fonte illecita .....	<b>655</b>	<b>Sez. 6 - Imposta dovuta</b> .....	<b>2290</b>
<b>Sez. 4 - Determinazione dell'imposta</b> .....	<b>760</b>	Crediti d'imposta .....	<b>2300</b>
I. Reddito complessivo (determinazione, principi di valutazione).....	<b>800</b>	<b>Sez. 7 - Addizionali IRPEF</b> .....	<b>2490</b>
II. Reddito imponibile.....	<b>900</b>	I. Addizionale regionale.....	<b>2500</b>
		II. Addizionale comunale .....	<b>2520</b>
		<b>Sez. 8 - Regimi speciali di imposizione</b> .....	<b>3310</b>
		I. Tassazione separata .....	<b>3320</b>
		II. Imposte sostitutive .....	<b>3530</b>
		III. Regimi forfetari .....	<b>3620</b>

L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) presenta le seguenti caratteristiche principali: **100**

- 1)** presupposto è il possesso di redditi in denaro o in natura (come verrà evidenziato nella trattazione di ciascuna categoria di reddito);
- 2)** colpisce le persone fisiche residenti in Italia, per i redditi derivanti da tutte le loro attività, e quelle non residenti in Italia, per i redditi qui prodotti;
- 3)** nella determinazione dell'imposta si tiene conto della situazione personale e familiare del contribuente, mediante la previsione di detrazioni in rapporto ai familiari a carico del contribuente o all'attività esercitata e mediante la deducibilità o la detraibilità di alcuni costi sostenuti dal contribuente e/o dal familiare;
- 4)** è l'unica imposta sul reddito progressiva; ciò comporta che aumenta più che proporzionalmente rispetto all'incremento del reddito, secondo i principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività (art. 53 Cost.);
- 5)** è dovuta per ciascun anno solare e, in generale, il pagamento avviene mediante autoliquidazione da parte del contribuente, sulla base di una apposita dichiarazione, anch'essa annuale.

Le caratteristiche suddette si riferiscono principalmente al regime ordinario, ossia quello applicato normalmente nella determinazione dell'imposta dovuta. In determinate situazioni particolari, tuttavia, sono previsti dei regimi speciali alternativi che prevedono l'applicazione di imposte proporzionali, determinate in misura fissa (imposte sostitutive o forfetarie) o calcolando l'aliquota media relativa al reddito prodotto nel biennio precedente (tassazione separata).

Di seguito, sono illustrate le regole generali relative al **regime ordinario**, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alle modalità di determinazione del reddito imponibile e al calcolo dell'imposta.

I **regimi speciali** sono illustrati al n. 3310 e s. **110**

(Omissis)

**1605 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE** Per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle **barriere architettoniche**, le cui spese sono sostenute dal 1° gennaio 2022 al **31 dicembre 2025**, è prevista una **detrazione del 75%** a favore dei detentori di immobili, così come identificati al n. 1702 in relazione al superbonus.

La disciplina è stata **modificata** in senso restrittivo per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali **al 29 dicembre 2023**:

- a) non risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  - b) se non necessario, non siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
- Si esaminano pertanto le 2 discipline separatamente.

**1607 Interventi ante 30 dicembre 2023** (art. 119 ter DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, Circ. AE 26 giugno 2023 n. 17/E, Circ. AE 7 settembre 2023 n. 27/E) Per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle **barriere architettoniche**, le cui spese sono sostenute dal 1° gennaio 2022 al **29 dicembre 2023**, è prevista una **detrazione del 75%** a favore dei detentori di immobili, così come identificati al n. 1702 in relazione al superbonus. In alternativa, è possibile

anche la **cessione del credito** o il c.d. **sconto sul corrispettivo** (per i quali non si applica il blocco previsto per il superbonus, v. n. 1611).

Sono interessati gli interventi effettuati su edifici **già esistenti**, non solo abitativi, ma anche strumentali, patrimoniali (es. locati) o beni merce di imprese (Risp. AE 6 settembre 2022 n. 444), escluse quindi le nuove costruzioni e le demolizioni e successive ricostruzioni, classificate come ristrutturazioni (Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E).

In particolare, gli interventi riguardano:

- il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche: ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici ma anche adeguamento di bagni, cucine, impianti, citofoni ecc. e devono rispettare i **requisiti** previsti dal DM 236/89 (la cui sussistenza va attestata da un tecnico). Possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole u.i.; oltre all'opera principale, la detrazione spetta anche per i lavori di completamento (pavimentazione, sostituzione di infissi, porte ecc.);

- l'automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;

- lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito, in caso di sostituzione dell'impianto.

In caso di **decesso del contribuente** che ha sostenuto le relative spese, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce.

Dal 2023, per le **deliberazioni** in sede di **assemblea condominiale** relative ai lavori in esame è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

Questi lavori rientrano tra quelli che, per i periodi diversi dal 2022 al 2025, danno diritto alla detrazione per **ristrutturazioni** del 50% (36% dal 2025) (v. n. 1520 e s.).

La detrazione si applica sul costo dell'investimento, nel rispetto dei seguenti **limiti**, ed è ripartibile in **5 quote** annuali.

1609

Tipologia	Ammontare massimo (1)
<ul style="list-style-type: none"> <li>– edifici unifamiliari (villette e simili)</li> <li>– singole u.i. situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno</li> <li>– singole u.i. situate all'interno di edifici condominiali, anche non funzionalmente indipendenti</li> <li>– singole u.i. quali capannoni, negozi, uffici, palestre, ecc.</li> </ul>	€ 50.000
edifici composti da 2 a 8 u.i. (parti comuni)	€ 40.000 per u.i.
edifici composti da oltre 8 u.i. (parti comuni)	€ 30.000 per u.i. (2)
(1) In caso di <b>sostituzione dell'impianto</b> sono detraibili le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.	
(2) Come per il superbonus i limiti si applicano a <b>scaglioni</b> (v. n. 1713, nelle note) (Risp. AE 23 maggio 2022 n. 291).	

In alternativa alla detrazione, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la **cessione del credito** o per il c.d. **sconto sul corrispettivo** secondo le regole ordinarie illustrate al n. 1724 (ma senza il blocco illustrato al n. 1730). È inoltre possibile estendere la suddivisione delle rate a un numero pari a 10 (v. n. 1721).

1611

**Interventi effettuati dal 30 dicembre 2023** (art. 3 DL 212/2023) Rispetto alla disciplina precedente sono previste le seguenti modifiche restrittive:

1613

- i contribuenti possono fruire della detrazione per le spese documentate sostenute **fino al 31 dicembre 2025**, per realizzare i lavori in edifici già esistenti, che riguardano esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Restano quindi **escluse** le spese per pavimenti, infissi, servizi igienici e per gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

- il **rispetto dei requisiti** necessari (DM 236/1989) deve risultare da apposita **asseverazione** rilasciata da tecnici abilitati;

- è richiesta la tracciabilità dei **pagamenti**, da effettuare con bonifico parlante;

- è previsto, dal 2024, il **blocco delle cessioni o sconto** in fattura, che però resta ancora possibile per le spese sostenute da:

- 1) **condomini**, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- 2) **persone fisiche**, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'u.i., che la stessa sia adibita ad **abitazione principale** e che il contribuente abbia un **reddito di riferimento** non superiore a € 15.000 (vedi tabella al n. 1704).

Il **requisito reddituale** anzidetto non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in **condizioni di disabilità** accertata.

*(Omissis)*

## CAPITOLO 1

## Istanze del contribuente

## SOMMARIO

<b>I. Interpelli</b> .....	<b>80003</b>	a. Accordi preventivi per imprese con attività internazionale.....	<b>80180</b>
<b>A. Di uso comune</b> .....	<b>80007</b>	b. Nuovi investimenti.....	<b>80350</b>
1. Presupposti.....	<b>80008</b>	<b>II. Autotutela</b> .....	<b>80400</b>
2. Procedura.....	<b>80020</b>	<b>III. Rimborso</b> .....	<b>80450</b>
3. Esito ed effetti.....	<b>80028</b>	<b>IV. Sospensione</b> .....	<b>80500</b>
<b>B. Interpelli specifici</b> .....	<b>80180</b>		

Si esaminano diverse forme di istanza con cui il contribuente chiede all'Amministrazione di emettere un provvedimento nei suoi confronti di vario contenuto.

Le **principali** istanze sono di:

- interpello;
- rimborso;
- autotutela;
- rateizzazione dei pagamenti (v. n. 82750);
- accertamento con adesione (v. n. 88020).

L'elenco **non è esaustivo**, essendo quella delle istanze una categoria aperta. Non si trattano in questa sede le istanze specificatamente previste per agevolazioni o regimi particolari.

80000

## I. Interpelli

Con l'interpello il contribuente richiede all'AE un parere preventivo su determinate fattispecie concrete e personali che possono riguardare, più in generale, la corretta applicazione o qualificazione di disposizioni tributarie, o, più nello specifico, la sussistenza delle condizioni per disapplicare norme antielusive o, viceversa, per adottare specifici regimi fiscali.

Accanto agli interpelli che potremmo definire «**di uso comune**», vi sono poi due tipologie di **interpelli specifici**: uno riservato alle imprese con attività internazionale per la stipula di accordi preventivi con l'AF (v. n. 80180 e s. ) e uno riservato alle imprese che intendono effettuare investimenti con importanti ricadute occupazionali in Italia (80350 e s.).

80003

**In materia di IVA per operazioni transnazionali** è prevista anche la possibilità di consultare le autorità fiscali degli Stati in cui si intende operare, attraverso una procedura di «Cross border ruling» (vedi MIVA).

## A. Di uso comune

(art. 11 L. 212/2000)

In base alle **nuove regole**, introdotte **a partire dal** 18 gennaio 2024, gli interpelli di uso comune sono rivolti alla generalità di contribuenti, con una **limitazione** per i soggetti di dimensioni ridotte, e sono subordinati al versamento di un **contributo** il cui importo verrà stabilito tramite apposito decreto. Inoltre, sono stati uniformati i **termini** per le risposte dell'Agenzia, stabiliti, per tutte le tipologie, in 90 giorni.

Per le istanze di interpello **presentate prima** dell'operatività delle nuove regole si rinvia al MF 2023.

80004

L'interpello non va confuso con la **consulenza giuridica** che l'AE concede, su richiesta, alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti (art. 10 octies L. 212/2000).

**80005** **Soggetti di dimensioni ridotte** (art. 10 nonies L. 212/2000) Si tratta di persone fisiche, anche non residenti, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società ad esse equiparate, che applicano il regime di **contabilità semplificata**.

Per questi soggetti l'accesso all'interpello è **subordinato** alla **preventiva consultazione** di una banca dati gratuita messa a disposizione tramite servizi telematici dell'AE.

In pratica, inserendo la richiesta relativa al caso concreto, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, la banca dati dovrebbe consentire l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. In tal caso, la risposta produce i medesimi effetti dell'interpello.

Se la risposta al quesito **non è individuata** univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello.

**80007** Nella tabella seguente sono indicate le diverse tipologie di interpelli individuate dalla legge a seconda delle problematiche e delle aree di interesse per i contribuenti.

Nei paragrafi successivi sono illustrati i presupposti, la procedura e gli effetti della risposta.

In linea generale, l'interpello non può avere ad oggetto **accertamenti di tipo tecnico**, ad esempio, operazioni di classamento o accertamenti circa la qualificazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria di un determinato bene rilevante ai fini IVA né **accertamenti di fatto** come quelli collegati alla residenza delle persone fisiche o giuridiche (Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/E). Tuttavia, se il quesito è sia tecnico che fiscale e il contribuente ha già acquisito un parere tecnico dal competente Ufficio (es. MISE), l'interpello è ammissibile e trattato ordinariamente; se invece non ha acquisito un parere tecnico, l'AE si pronuncia solo sulle questioni tributarie e la risposta fornita assume acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali) (Circ. AE 23 dicembre 2020 n. 31/E).

Tipologia	Problematica	Precisazioni
<b>Interpretativo</b>	applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione	non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'AF ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente
<b>Qualificatorio</b>	corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili	ad esempio: la qualificazione delle spese di pubblicità e/o rappresentanza (v. n. 23315 e n. 23335); la valutazione della sussistenza di un'azienda; la valutazione della sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, esclusivamente ai fini dell'esenzione degli utili e delle perdite.
<b>Antiabuso</b>	disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie	v. n. 81485
<b>Disapplicativo</b>	disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi <b>(1) (2)</b>	ad esempio, la richiesta di disapplicare le disposizioni che limitano: – il riporto delle perdite a seguito di operazioni di fusione o scissione (v. n. 91580) o, in generale, il riporto delle perdite (anche relative a periodi precedenti) se si verificano situazioni particolari che riguardano acquisizioni rilevanti di partecipazioni della società interessata al riporto e variazioni dell'attività principale (v. n. 25940); – la deducibilità delle minusvalenze realizzate a seguito di cessione titoli (v. n. 24810)

Tipologia	Problematica	Precisazioni
<b>Probatorio</b>	sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge	<b>dal 18 gennaio 2023</b> è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (v. n. 83980 e s.) e ai soggetti ammessi all'interpello per i nuovi investimenti (v. n. 80350 e s.); in base alla <b>precedente formulazione</b> , l'interpello probatorio era richiamato per la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di alcuni regimi tra cui: la disciplina Cfc, la disciplina delle società di comodo; la continuazione del consolidato in caso di fusioni ecc.
<b>Probatorio per neo residenti</b>	sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva	v. n. 224

(1) Non sono in ogni caso disapplicabili le disposizioni che stabiliscono la deduzione forfettaria delle spese per mezzi di trasporto o le norme che regolano la residenza delle persone fisiche o giuridiche (Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/E).

(2) La disapplicazione effettuata **senza presentare** interpello comporta l'applicazione della sanzione da euro 2.000 a euro 21.000, raddoppiata se l'AF disconosce la disapplicazione delle norme (art. 11 c. 7 ter D.Lgs. 471/97), senza possibilità di ricorrere al ravvedimento (Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/E).

## 1. Presupposti

**CHI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA** Possono presentare l'istanza i contribuenti, anche non residenti; i sostituti e i responsabili d'imposta, purché finalizzata a conoscere il trattamento tributario di atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla **propria sfera di interessi**. L'interpello può essere presentato da professionisti e associazioni di categoria in relazione a fattispecie riconducibili alla sfera di interessi dei propri assistiti o associati in presenza di specifico mandato; in mancanza, l'istanza può essere trattata nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica fornita dall'AE (Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/E e, per gli uffici competenti, Provv. AE 31 maggio 2018).

In merito all'IVA, non sono legittimati a presentare interpello i **consumatori privati** (Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/E).

**QUANDO** (art. 2 c. 2 D.Lgs. 156/2015) L'istanza va presentata, a pena di inammissibilità, **prima:**

- della scadenza dei termini ordinari previsti per la presentazione della dichiarazione, per gli interpelli in materia di **imposte dirette e IVA**;
- dell'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto (o connessi con) la fattispecie cui si riferisce l'istanza, in caso l'interpello verta su **imposte diverse** (ad **esempio**, imposta di registro per la quale si fa riferimento alla presentazione dell'atto per la registrazione).

L'istanza non deve interferire con attività di controllo, vertenti sulla questione oggetto di interpello e già poste in essere, riferite al contribuente o che producano effetti sullo stesso e di cui questi sia formalmente a conoscenza (Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/E - v. n. 80018).

➤ **Precisazioni 1**) La norma non prevede **termine** per la presentazione ma prevede che sia preventiva rispetto al momento in cui si manifesteranno gli effetti del comportamento su cui si chiede il parere ed è pertanto ammissibile l'interpello presentato il giorno prima della scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 22 gennaio 2020 n. 1317).

2) In merito a questioni che hanno rilevanza su **più periodi d'imposta** (ad **esempio**, rilevanza delle spese di ristrutturazione per la detrazione IRPEF), se l'istanza è presentata oltre il termine di scadenza di una dichiarazione interessata dal quesito, la risposta ha rilevanza per le dichiarazioni relative a periodi d'imposta successivi (Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/E) e, salva la necessità di non interferire con attività di controllo in corso, può giustificare la presentazione di dichiarazione rettificativa a favore per i periodi d'imposta precedenti (Risp. AE 5 agosto 2020 n. 245).

**CONTENUTO** (art. 3 D.Lgs. 156/2015 e art. 4 Provv. AE 4 gennaio 2016) L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere

80008

80010

80013



alcune informazioni necessarie ad inquadrare la fattispecie e il soggetto richiedente. L'assenza di una specifica informazione è regolarizzabile **entro** 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'AF, con le stesse modalità di invio dell'istanza, salvo in due casi la cui assenza comporta l'inammissibilità dell'istanza (v. **tabella**). Se non si provvede a regolarizzazione entro il termine suddetto, l'istanza è dichiarata inammissibile.

La **richiesta** di regolarizzazione è **notificata** o comunicata al contribuente **entro** 30 giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. Se mancano i recapiti del contribuente la notifica è fatta presso quelli risultanti dai registri ufficiali di Pec o dall'anagrafe tributaria.

Informazione	Regolarizzabile?
a) dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale	NO
b) indicazione del tipo di istanza fra quelle esperibili (v. sopra n. 80007)	SÌ
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie	NO
d) specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione	SÌ
e) esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta	SÌ
f) indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'AF e deve essere comunicata la risposta	SÌ
g) sottoscrizione (con firma autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione - v. n. 80021) dell'istante o del suo legale rappresentante oppure del procuratore generale o speciale incaricato con apposita procura contenuta in calce o a margine dell'atto (oppure allegata)	SÌ

## 80016

**Allegati e documentazione integrativa** All'istanza deve essere allegata:

- copia della documentazione, rilevante ai fini della risposta, **non in possesso** dell'autorità interpellata o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante;
- se la risposta presuppone **accertamenti di natura tecnica**, non di competenza dell'amministrazione procedente, i pareri resi dall'ufficio competente.

L'AF può chiedere **una sola volta** all'interessato di **integrare** la documentazione con gli effetti sui tempi di risposta indicati al n. 80028. Il contribuente deve trasmettere la documentazione integrativa con le modalità di presentazione consentite per l'istanza (preferibilmente su supporto informatico) o, in alternativa, deve esplicitare i motivi della mancata esibizione.

La **mancata integrazione** entro il termine di un anno comporta rinuncia all'interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Notizie, dati, informazioni e documenti non forniti a seguito di richiesta in fase di istruttoria dell'istanza possono comunque essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede di accertamento e/o contenzioso (art. 6 c. 3 D.Lgs. 156/2015).

## 80018

**CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ** (art. 5 D.Lgs. 156/2015) L'istanza è inammissibile nei seguenti casi:

- mancano i dati identificativi dell'istante o del suo legale rappresentante o la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie (v. n. 80013);
- l'istanza non è preventiva (v. n. 80010);
- non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza (v. n. 80007);
- il contribuente, invitato a integrare le informazioni mancanti, non vi provvede nei termini previsti (v. n. 80013);
- è presentata per la medesima questione su cui il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali sono già state avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza (\*)

(\*) Compresa anche l'avvenuta presentazione di istanze di rimborso o di annullamento, anche parziale, in autotutela e attività di accertamento tecnico di competenza dell'AF procedente (incluse le attività dell'AE propedeutiche all'attribuzione di una rendita catastale) (Relazione illustrativa) o in caso di fattispecie suscettibili di ripetizione nel tempo, qualora il contribuente abbia subito un controllo per una determinata annualità (Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/E).

## 2. Procedura

**VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** (art. 11 c. 3 L. 212/2000) La presentazione dell'istanza è subordinata al versamento di un contributo da determinarsi con apposito decreto in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE** (artt. 1 e 3 Provv. AE 4 gennaio 2016) L'istanza, redatta in forma libera (esente da bollo), può essere presentata con una delle modalità di seguito indicate.

Modalità di presentazione	Firma	Data in cui si intende presentata
consegna a mano	firma autografa in originale	di consegna
raccomandata con avviso di ricevimento	come sopra	risultante dall'avviso di ricevimento postale
posta elettronica certificata (Pec) (1)	firma digitale (v. n. 87665) o allegando fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore	risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema Pec
servizio telematico fornito dall'AE che richiede l'identificazione informatica (2)	si intende sottoscritta in virtù delle modalità di accesso informatico	risultante dalla ricevuta emessa dal sistema telematico
per i soli non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario in Italia, posta elettronica ordinaria (1)	firma digitale (v. n. 87665) o allegando fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore	risultante dalla casella di posta elettronica ordinaria
(1) Per gli indirizzi di posta elettronica v. n. 80024. (2) Sarà <b>utilizzabile</b> a decorrere da un'apposita comunicazione sul sito internet dell'AE ( <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> ) di piena operatività della procedura.		

**UFFICI COMPETENTI** (art. 2 Provv. AE 4 gennaio 2016 modif. da Provv. AE 1° marzo 2018 e Provv. AE 31 maggio 2018) In via ordinaria, l'istanza va **presentata alla** Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante (anche se si tratta di una stabile organizzazione di un soggetto non residente), o, per le istanze concernenti l'imposta ipotecaria dovuta per atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali o aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale, alla Direzione regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma oggetto di interpello.

Per le istanze presentate da **imprese** che conseguono un **volume d'affari** o ricavi **non inferiore a 100 milioni di euro** (art. 27 c. 10 DL 185/2008 conv. in L. 2/2009), da **non residenti** o dalle **amministrazioni centrali** dello Stato e da **enti pubblici a rilevanza nazionale**, risultano competenti i seguenti uffici:

- se relative a **norme entrate in vigore da non oltre 12 mesi** rispetto al momento di presentazione dell'istanza, incluse quelle che modificano istituti già esistenti, Direzione Centrale Coordinamento Normativo di Roma (DCCN);
- negli altri casi, Divisione Contribuenti di Roma (via Giorgione n. 106, 00147, Roma).

► **Precisazioni 1** L'istanza presentata ad un **ufficio non competente** è trasmessa a quello competente, ma il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione da parte di quest'ultimo. La presentazione attraverso servizio telematico o agli indirizzi Pec indicati si considerano comunque presentati agli uffici competenti.  
**2** Le Direzioni regionali possono inoltrare l'istanza alla Divisione Contribuenti se ritengono che la risposta sia da pubblicare o se l'istanza è complessa o di incerta soluzione. La Divisione Contribuenti risponde direttamente al contribuente, nei termini stabiliti.

Direzioni regionali: indirizzi di Posta elettronica certificata (Pec)	
Abruzzo	dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Basilicata	dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Bolzano	dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Calabria	dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Campania	dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it

80020

80021

80023

80024

Direzioni regionali: indirizzi di Posta elettronica certificata (Pec)	
Emilia Romagna	dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Friuli Venezia Giulia	dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lazio	dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Liguria	dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Lombardia	dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Marche	dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Molise	dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Piemonte	dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Puglia	dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sardegna	dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Sicilia	dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Toscana	dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Trento	dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Umbria	dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Valle d'Aosta	dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Veneto	dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

DIVISIONE CONTRIBUENTI e DCCN: INDIRIZZI PEC E PEL (posta elettronica ordinaria)	
<b>PEC</b>	interpello@pec.agenziaentrate.it
<b>PEL</b> (solo per i non residenti che non hanno un domiciliatario in Italia)	div.contr.interpello@agenziaentrate.it

**80026 RINUNCIA** (art. 4 Provv. AE 4 gennaio 2016) In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, il contribuente può presentare una rinuncia sottoscritta al medesimo ufficio competente e con le stesse modalità con cui ha presentato l'istanza di interpello.

---

### 3. Esito ed effetti

*(Omissis)*

## CAPITOLO 4

## Contenzioso

## SOMMARIO

<b>Sez. 1 - Processo tributario.....</b>	<b>87610</b>	III. Impugnazioni (appello alla CGT2 <sup>o</sup> , ricorso per Cassazione, revocazione).	<b>87890</b>
I. Regole generali .....	<b>87615</b>	<b>Sez. 2 - Prevenzione e definizione del contenzioso .....</b>	<b>87970</b>
II. Primo grado di giudizio.....	<b>87690</b>	A. Accertamento con adesione.....	<b>87983</b>
A. Introduzione (ricorso alla CGT 1 <sup>o</sup> ).....	<b>87690</b>	B. Definizione in via breve .....	<b>88050</b>
B. Svolgimento .....	<b>87815</b>		
C. Conclusione.....	<b>87863</b>		

In relazione ad un provvedimento emesso dall'AF il destinatario può:

- impugnarlo, proponendo ricorso, se lo ritiene infondato (v. n. 87610);
- definirlo sulla base di apposite procedure alternative (v. n. 87970);
- chiederne il riesame in autotutela all'Ufficio che lo ha emesso (v. n. 80400).

Di seguito si espongono i lineamenti essenziali dei richiamati istituti, rinviando per ulteriori approfondimenti al **Memento Contenzioso tributario**.

87600

## SEZIONE 1

## Processo tributario

Per contestare un provvedimento impositivo dell'AF, il contribuente deve proporre **ricorso** alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente che ha sostituito come denominazione la Commissione tributaria provinciale.

Si apre in questo modo un procedimento giudiziario di competenza delle Corti tributarie (giurisdizione tributaria), regolato dal D.Lgs. 546/92, la cui disciplina rinvia per molti aspetti a quella del processo civile, le cui disposizioni sono applicabili per quanto da questo non disposto e con esso compatibili (art. 1 c. 2 D.Lgs. 546/92).

Il processo si svolge in **modalità telematica**, secondo le specifiche regole tecniche relative alla forma degli atti e dei documenti, alle modalità di notifica e di deposito degli atti in Corte tributaria.

Solo nelle controversie minori, quelle di valore non superiore a € 3.000, il contribuente che sta in giudizio senza un difensore può formare e depositare gli atti in formato cartaceo.

Per i ricorsi notificati ai soggetti resistenti **dal 4 gennaio 2024**, non è più prevista la fase di **reclamo e mediazione**. Tale importante modifica si affianca ad altre rilevanti modifiche derivanti dalla riforma del processo in vigore dal 2024 (D.Lgs. 220/2023).

La novità sono riassunte nella **tabella** seguente.

87610

Argomento	Novità	Decorrenza (1)	Rif.
<b>Prova testimoniale</b> (scritta)	modalità telematica di notifica dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale e modalità di sottoscrizione digitale	1/09/2024	art. 7 c. 4 D.Lgs. 546/92
<b>Rappresentanza in giudizio</b> della Regione	la Regione può stare in giudizio anche mediante i dirigenti dell'ufficio	1/09/2024	art. 11 c. 3 ter D.Lgs. 546/92

87610  
(segue)

Argomento	Novità	Decorrenza (1)	Rif.
	finanziario e tributario o individuati con proprio provvedimento		
<b>Rilascio e autentica della procura alle liti</b>	non è necessario che il difensori autentichi la sottoscrizione della procura alle liti se questa è digitale	1/09/2024	art. 12 c. 7 D.Lgs. 546/92
	quando la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore la autentica e la deposita telematicamente scansionandola e inserendo dichiarazione di attestazione di conformità all'originale in base al CAD	1/09/2024	art. 12 c. 7 D.Lgs. 546/92
	la procura si considera rilasciata in calce ad un atto (e quindi può essere autenticata dal difensore) quando rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine (scansione), depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce	1/09/2024	art. 12 c. 7 D.Lgs. 546/92
<b>Litisconsorzio</b>	quando il ricorrente eccepisce vizi di notifica di atto presupposto a quello impugnato ed emesso da un soggetto diverso, deve proporre il ricorso nei confronti di entrambi i soggetti	5/01/2024	art. 14 c. 6 bis D.Lgs. 546/92
<b>Ripartizione delle spese di giudizio</b>	rafforzato il principio di soccombenza con la previsione che le spese di giudizio possono essere compensate (integralmente o parzialmente): – in caso di soccombenza reciproca; – quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate; – quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che ha prodotto solo nel corso del giudizio	5/01/2024	art. 15 c. 2 D.Lgs. 546/92

Argomento	Novità	Decorrenza (1)	Rif.
	nella liquidazione delle spese si tiene conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte	5/01/2024	art. 15 c. 2 ocites D.Lgs. 546/92
<b>Modalità invio cartaceo comunicazioni di segreteria</b>	nelle residuali ipotesi di comunicazioni di segreteria cartacee, queste sono fatte con raccomandata con avviso di ricevimento (e non più in plico chiuso)	5/01/2024	art. 16 c. 1 D.Lgs. 546/92
<b>Indirizzi PEC per le comunicazioni</b>	le parti devono indicare l'indirizzo PEC nel primo atto difensivo e comunicarne l'eventuale variazione alla PEC delle altre parti costituite e alla segreteria; in mancanza la segreteria non effettua alcuna comunicazione neppure tramite deposito	1/09/2024	art. 16 bis c. 1 D.Lgs. 546/92
<b>Deposito telematico delle notifiche</b>	le parti, i consulenti e gli organi tecnici depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle norme tecniche del PTT	1/09/2024	art. 16 bis c. 3 D.Lgs. 546/92
<b>Utilizzo obbligatorio del PTT</b>	sono obbligati ai depositi telematici anche i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica	1/09/2024	art. 16 bis D.Lgs. 546/92
<b>Violazione delle norme del PTT</b>	la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative disposizioni tecniche non comporta invalidità del deposito salvo l'obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal Giudice	1/09/2024	art. 16 bis c. 4 bis D.Lgs. 546/92
<b>Previsione di chiarezza e sinteticità degli atti</b>	espressamente previsto che gli atti delle parti, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze, ecc.) devono essere redatti in modo chiaro e sintetico (come accade nel processo civile). La violazione di tale obbligo non comporta inammissibilità ma può essere valutata ai fini del riparto delle spese di giudizio. Prevista emanazione di modelli di atti	1/09/2024	art. 17 ter D.Lgs. 546/92

87610  
(segue)

Argomento	Novità	Decorrenza (1)	Rif.
<b>Sottoscrizione dei provvedimenti del giudice</b>	la mancata sottoscrizione con firma digitale ne comporta nullità	1/09/2024	art. 17 ter D.Lgs. 546/92
<b>Atti impugnabili</b>	impugnabile, in specifici casi, il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela	5/01/2024	art. 19 c. 1 D.Lgs. 546/92
<b>Abrogazione reclamo e mediazione</b>	Per i ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione dal 4 gennaio 2024, sono abrogati il reclamo e la fase di mediazione. Dal 4/01/2024 l'atto introduttivo è sempre ricorso	4/01/2024	art. 2 c. 3 D.Lgs. 220/2023
<b>Deposito di atti e documenti in fasi e gradi successivi</b>	previsto espressamente che gli atti e i documenti presenti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi del giudizio	1/09/2024	art. 25 bis c. 5 bis D.Lgs. 546/92
<b>Deposito di atti e documenti</b>	gli atti e i documenti su supporto cartaceo devono essere depositati nel fascicolo telematico con attestazione di conformità all'originale a pena di non utilizzabilità	1/09/2024	art. 25 bis c. 5 bis D.Lgs. 546/92
<b>Pubblica udienza da remoto</b>	l'istanza di pubblica udienza può prevedere richiesta di udienza da remoto. Possibile udienza mista presenza/remoto per le parti mentre giudici e segretario devono essere in presenza. Specificate modalità di identificazione dei partecipanti	5/01/2024	artt. 33 e 34 bis D.Lgs. 546/92
<b>Pronuncia del dispositivo in udienza</b>	al termine dell'udienza di trattazione (in camera di consiglio o in pubblica udienza) il collegio dà immediata lettura del dispositivo, salva facoltà di riservare deposito entro 7 giorni	5/01/2024	art. 35 D.Lgs. 546/92
<b>Contenuto e deposito della sentenza</b>	precisato che la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto	5/01/2024	art. 36 D.Lgs. 546/92

Argomento	Novità	Decorrenza (1)	Rif.
	la sentenza è sottoscritta digitalmente anche dal segretario e il deposito è comunicato alle parti entro 3 giorni	1/09/2024	art. 37 D.Lgs. 546/92
<b>Procedimento cautelare di sospensione</b>	introdotta l'impugnabilità, con reclamo, dell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione cautelare, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione da parte della segreteria. Giudice competente per il reclamo differente a seconda del soggetto che ha emesso l'ordinanza	5/01/2024	art. 47 D.Lgs. 546/92
	possibilità per il Giudice di definire il giudizio all'esito della discussione del cautelare a condizione che non si verta in sede di reclamo, che siano trascorsi almeno 20 giorni dalla notifica del ricorso e che siano integri il contraddittorio e l'istruttoria. In caso di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, decide con sentenza in forma semplificata. In appello la trattazione dell'istanza non può coincidere con la trattazione del merito	5/01/2024	art. 47 ter D.Lgs. 546/92
<b>Conciliazione</b>	possibile anche innanzi alla Corte di Cassazione con abbattimento delle sanzioni al 60%. Estesa la possibile iniziativa delle CGT	5/01/2024	artt. 48, 48 bis.1 e 48 ter D.Lgs. 546/92
<b>Nuovi documenti in appello</b>	divieto di produrre nuovi documenti in appello, oltre che di ammettere nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili alla decisione oppure la parte dimostri di non averli potuti produrre prima. possibilità di presentare motivi di impugnazione aggiunti se la parte la parte viene a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano	5/01/2024	art. 58 D.Lgs. 546/92



Argomento	Novità	Decorrenza (1)	Rif.
	vizi degli atti o provvedimenti impugnati. Non è consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado. Controversa la decorrenza di tali previsioni.		
<b>Revisione e raccolta norme tecniche PTT</b>	prevista emanazione di DM con norme tecniche PTT	01/09/2024	art. 79 D.Lgs. 546/92
<b>(1)</b> Dove indicato 5/01/2024 e 1/09/2024 si intende che la norma si applica ai giudizi instaurati (con la notifica dell'atto introduttivo), in primo e in secondo grado, successivamente a tali date (art. 4 D.Lgs. 220/2023).			

## I. Regole generali

*(Omissis)*